

**STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE  
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA  
Associazione Territoriale di Latina**

<b>TITOLO I .....</b>	<b>4</b>
<b><i>Principi Generali.....</i></b>	<b>4</b>
<b>Art. 1 - Costituzione.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi.....</b>	<b>4</b>
<b>TITOLO II.....</b>	<b>6</b>
<b><i>Rapporti con il sistema CNA.....</i></b>	<b>6</b>
<b>Art. 3 - Il sistema CNA.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 5 – Le articolazioni del Sistema CNA.....</b>	<b>9</b>
<b>A. I Mestieri e le loro Unioni.....</b>	<b>9</b>
<b>B. I raggruppamenti di interesse.....</b>	<b>10</b>
<b>C. CNA Professioni. ....</b>	<b>11</b>
<b>D. CNA Pensionati.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Le sedi zonali.....</b>	<b>13</b>
<b>TITOLO III.....</b>	<b>13</b>
<b><i>Il sistema CNA - Requisiti di ammissione.....</i></b>	<b>13</b>
<b>Art. 6 – Adesione al sistema CNA.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 7 - I doveri e i diritti degli associati .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 8 Requisiti necessari per far parte del sistema CNA.....</b>	<b>15</b>
<b>TITOLO IV.....</b>	<b>17</b>
<b><i>Gli organi della CNA Associazione Territoriale di Latina.....</i></b>	<b>17</b>
<b>Art. 9 - Composizione degli organi della Associazione.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 10 - Gli organi della Associazione.....</b>	<b>17</b>
<b>1. Struttura degli organi.....</b>	<b>17</b>
<b>2. Regole degli organi.....</b>	<b>17</b>

<i>Art. 11 - L'Assemblea - durata e composizione</i> .....	18
1. Componenti.....	18
2. Durata.....	19
<i>Art. 12 – L'Assemblea: poteri e compiti</i> .....	19
1. Poteri.....	19
2. Compiti.....	19
<i>Art. 13 - La Direzione – durata, composizione, poteri, compiti, decadenza e sostituzione</i> .....	20
1. Durata.....	20
2. Membri di diritto.....	20
3. Compiti .....	20
4. Decadenza e sostituzione.....	22
<i>Art. 14 - La Presidenza - durata, composizione, poteri, compiti, decadenza e sostituzione</i> .....	22
<i>Art. 15 - Il Presidente</i> .....	23
<i>Art.16 - Presidenza Onoraria</i> .....	23
<i>art.17 - Il Segretario territoriale</i> .....	23
<i>art .18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti</i> .....	24
<i>art. 19 - Il collegio dei Garanti</i> .....	25
<i>Art. 20 - Cumolo delle cariche</i> .....	25
<i>Art. 21- Incompatibilità</i> .....	25
<b>TITOLO V</b> .....	26
<b><i>Autonomia finanziaria - Bilanci</i></b> .....	26
<i>Art. 22 - Fondo Comune</i> .....	26
<i>Art. 23 - Autonomia Finanziaria</i> .....	26
<i>Art. 24 - Bilanci</i> .....	26
<i>Art. 25 - Piano Strategico</i> .....	27

<b>TITOLO VI.....</b>	<b>27</b>
<b><i>Enti Confederali.....</i></b>	<b>27</b>
<i>Art. 26 – Ente di Patronato per l’Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA-ITACO).....</i>	<i>27</i>
<b>TITOLO VII.....</b>	<b>27</b>
<i>Norme finali.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 27 - Scioglimento della CNA - Associazione di Latina.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 28 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA - Associazione di Latina.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 29 – Rinvio legislativo.....</i>	<i>28</i>

# **STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA**

## **Associazione di Latina**

### ***TITOLO I***

#### ***PRINCIPI GENERALI***

##### **Art. 1 - Costituzione**

- a. E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Associazione di Latina, Associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Viale Pier Luigi Nervi, 258/L, 04100 Latina
- b. Essa si obbliga all'uso della denominazione "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" e dei relativi logotipi (CNA, seguito dalla specificazione Associazione di Latina) e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, prendendo atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.
- c. La CNA Associazione di Latina concorre a costituire il sistema CNA ed è costituita da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno sede nel rispettivo ambito territoriale. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali, i mestieri aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale ed organizzativo nelle Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui essa si articola.
- d. La CNA Associazione Territoriale di Latina favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa ed agisce coerentemente all'art. 2 e l'art. 5 lettera A dello Statuto Nazionale.

##### **Art. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi**

###### **1. Gli scopi della CNA - Associazione di Latina sono:**

- a. La rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici, degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a ogni livello;
- b. La stipula di accordi e contratti sindacali a livello Territoriale o altra articolazione territoriale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale (CNA Nazionale o Unione Nazionale di Mestiere CNA) o regionale (CNA Regionale).

###### **2. Le attività che la CNA - Associazione di Latina - svolge per la diretta attuazione dei suoi scopi.**

- a. Organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese,

operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo territoriale nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

- b. promuove e organizza servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese e agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c. promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani e dei loro familiari ed addetti nonché di altre categorie di cittadini italiani o stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA-ITACO, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561, il quale esplica le attività di patronato di cui alle legge 30 marzo 2001 n. 152;
- d. assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche della FONDAZIONE ECIPA Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese (ECIPA);
- e. attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati;
- f. assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
- g. costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, si dota di agenzie di stampa e propri organi di informazione;
- h. individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- i. esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
- j. definisce ed attua nell'ambito Territoriale politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- k. stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'associazione;

detiene il potere esclusivo a livello territoriale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;

- l. svolge attività editoriale dotandosi, se necessario, di agenzie di stampa ed organi di informazione
- m. nell'ambito delle funzioni svolte per migliorare la capacità delle imprese di essere più competitive, a partire dall'utilizzo delle migliori risorse umane possibili, svolge attività di intermediazione, orientamento e accompagnamento al lavoro. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, svolge servizi per il lavoro quali: accoglienza e prima informazione; orientamento di primo livello; orientamento specialistico o di secondo livello; incontro domanda/offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro; assistenza intensiva mirata al lavoro attraverso la collocazione e ricollocazione professionale; analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazione di percorsi di apprendimento specialistico, svolti anche in situazione lavorativa; progettazione e consulenza per l'occupabilità di soggetti svantaggiati e di persone con disabilità; servizi per l'avviamento ad un'iniziativa imprenditoriale; sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità; avviamento ad un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero;
- n. tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale.

## ***TITOLO II***

### ***Rapporti con il sistema CNA***

#### **Art. 3 - Il sistema CNA**

La CNA - Associazione di Latina si riconosce nell'identità, negli scopi, funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CNA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanze delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

La CNA – Associazione Territoriale di Latina:

- a) rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell'ambito del territorio di loro competenza;
- b) rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
- c) garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dalle relative Unioni Territoriali, negli organi dell'associazione;

- d) stipula, con il concorso delle Unioni presenti nel proprio ambito territoriale, gli accordi sindacali a livello territoriale sulle materie ad esse demandate dai livelli nazionale e/o regionale;
- e) individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA – Associazione di Latina può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
- f) attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
- g) definisce le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- h) stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'associazione; detiene il potere esclusivo nell'ambito del territorio di riferimento di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- i) La CNA Associazione di Latina rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali. Anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA Territoriali.
- j) Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, le CNA Territoriali possono proporre, e richiedere alla direzione nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.
- k) La CNA Territoriale individua ed organizza nell'ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA.
- l) La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione
- m) Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.
- n) La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

#### **Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA**

1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato.
2. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.
3. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.
4. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
5. Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
6. Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema così come disciplinato dal Regolamento Attuativo del presente Statuto.
7. Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
8. Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
  9. la rappresentanza e tutela degli interessi;
  10. la promozione economica dalle imprese;
  11. la predisposizione e l'erogazione di servizi all'impresa.
12. Il sistema CNA garantisce a tutte le imprese associate il diritto di avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso.
13. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

14. Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

## **Art. 5 – Le articolazioni del Sistema CNA**

La CNA Territoriale di Latina, in quanto livello confederale di base del sistema CNA, unità di primo livello, è costituita da tutti gli associati che hanno sede nel rispettivo ambito territoriale e comprende tutte le strutture organizzative territoriali, i Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, i Raggruppamenti d'Interesse, CNA Professioni, CNA Pensionati e le Sedi Zonali.

### **A. I Mestieri e le loro Unioni**

1. I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, individuate dalla Direzione Nazionale, che svolgono questa funzione all'interno del Sistema CNA per i Mestieri che le compongono. I livelli territoriali possono costituire “macro unioni” o “comparti” di aggregazione delle Unioni riconosciute.
2. I Mestieri e le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.
3. Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri o nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
4. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento. Ciascuna articolazione dei Mestiere Territoriale concorre a costituire gli organi dell'Unione Territoriale di appartenenza.
5. Le Unioni sono articolazioni dei livelli confederali Territoriali o Regionali e Nazionale e concorrono a comporre il sistema CNA
6. I Presidenti dei Mestieri e i Presidenti coordinatori delle Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
7. Nel regolamento attuativo dello Statuto della CNA di Latina, saranno stabilite le modalità di individuazione del Presidente dei Mestieri e delle Unioni che potrà avvenire con modalità elettiva o su indicazione degli Organi della CNA di Latina sulla base di criteri quantitativi e/o qualitativi.
8. Il Presidente di Mestiere e il Presidente coordinatore di ciascuna Unione Territoriale è membro di diritto dell'Assemblea Territoriale della CNA e della Direzione Territoriale della CNA.
9. Il Presidente della CNA Associazione di Latina, con delibera della propria presidenza, delega di norma, al Presidente Coordinatore di Unione di:

- rappresentare gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
  - rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni dei Mestiere;
  - elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei mestieri e stipulare accordi territoriali dei rispettivi mestieri e/o settori coadiuvato dai Presidenti dei Mestieri interessati ;
  - elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa della Direzione territoriale;
  - dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi territoriali.
10. Nel caso il Presidente della CNA di Latina non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione Territoriale.
11. Il Presidente della CNA, con delibera della propria Presidenza e su parere conforme della Direzione territoriale, può ritirare la delega al Presidente di Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione Territoriale.
12. I Mestieri e le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente della CNA di Latina il quale opera su mandato dei relativi organi Territoriali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri e delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
13. I Mestieri per il tramite delle Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Territoriale di Latina, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.
14. In considerazione della specificità dei Mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la Confederazione eventuali decisioni della CNA FITA in merito ad iniziative, non unitarie, di fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali la CNA FITA potrà agire solo previa autorizzazione della CNA.

Il regolamento attuativo dello Statuto di CNA Latina disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri

## **B. I Raggruppamenti di interesse**

1. La CNA Territoriale di Latina promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA Territoriale di Latina si costituiscono su conforme delibera della corrispondente Direzione CNA di Latina tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione della CNA di Latina

4. Le proposte di organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse e le loro modalità di costituzione sono deliberate dalla Direzione della CNA Nazionale.

### **C. CNA Professioni**

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.
2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
3. Su proposta di una Unione CNA, la Direzione Nazionale può deliberare la costituzione tra gli associati CNA aderenti ad un mestiere costituente un'Unione, di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 206/2007. La delibera della Direzione, contestualmente alla autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme del presente statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA Latina Professioni." Integrata dalla indicazione della professione esercitata.
4. Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.
5. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".
6. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA ed dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.
7. Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.
8. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni "CNA Professionisti .." e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.
9. Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:
  - a. il consiglio,
  - b. la presidenza
  - c. il presidente.
  - d. Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.

10. Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.
11. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7 (sette).
12. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
13. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.
14. Il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:
  - a. rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
  - b. rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
  - c. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
  - d. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale
15. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.
16. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.
17. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al sistema confederale, secondo la previsioni del presente statuto.
18. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.

#### **D. CNA Pensionati**

1. La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.
2. L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e può dotarsi di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.
3. Il Presidente dei CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA Territoriale.

#### **E. Sedi zonali**

1. L'articolazione periferica della CNA - Associazione di Latina è costituita da una o più sedi zonali, fino ad un massimo di tre, deliberate dalla Direzione Territoriale e disciplinate dal Regolamento Attuativo del presente Statuto. La sede di zona è composta da uno o più uffici.
2. Nella sede di zona si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini della Associazione.
3. La sede di zona promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione ai soci sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.
4. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento della vita associativa delle sedi di zona e la loro partecipazione alla designazione di propri delegati all'Assemblea Elettiva Quadriennale.
5. Il regolamento disciplina l'elezione di un Presidente per ogni sede Zonale e ne stabilisce le modalità elettive.
6. Il Presidente Zonale diventa membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione della CNA Associazione di Latina. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi. Nel caso di dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa che di impedimento, la Direzione Territoriale può decidere sulle modalità di sostituzione.

### ***TITOLO III***

#### ***Il Sistema CNA - Requisiti di ammissione***

##### **Art. 6 - Adesione al sistema CNA**

- a) L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

- b) Ogni associato della CNA - Associazione di Latina è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso.
- c) Possono aderire alla CNA, Associazione di Latina e quindi al sistema CNA, le imprese, in qualunque tipo costituite e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
- d) La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile

#### **Art. 7 - I doveri e i diritti degli associati:**

Gli associati al sistema CNA debbono:

- a) accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale del Lazio e della CNA – Associazione Territoriale di Latina;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
- c) ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni; Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
- d) l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione ECIPA ed EPASA-ITACO, Impresa Sensibile ONLUS le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- e) garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.
- f) Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui ai precedenti comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- g) Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.

- h) Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- i) Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
- j) Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza territoriale, regionale o di Mestiere o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi alla CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.
- k) Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.
- l) Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. La assemblea di CNA territoriale di Latina stabilisce annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo

#### **Art. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA**

Lo Statuto della CNA Associazione Territoriale di Latina garantisce:

- a) scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto Nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3, 4,5,7,9;
- b) che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c) modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d) l'obbligo del versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e) organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con lo Statuto Nazionale;
- f) ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; un solo Mestiere, una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;

- g) adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h) la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica, come previsto nel Regolamento Attività di CNA Audit;
- i) che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j) che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA non superi i due mandati pieni consecutivi; I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- k) il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- l) il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
- m) la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- o) il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
- p) obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
- q) obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

Il presente Statuto contiene tutte le altre previsioni che lo statuto Nazionale afferma come obbligatorie.

## **TITOLO IV**

### ***Gli organi della CNA Associazione Territoriale di Latina***

#### **Art. 9 - Composizione degli organi della Associazione**

- a) Gli organi della CNA – Associazione Territoriale di Latina sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.
- b) I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.
- c) Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri. E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

#### **ART. 10 - Gli organi della Associazione**

##### **1. Struttura degli organi**

Gli organi della CNA - Associazione di Latina sono:

- A. l'Assemblea
- B. la Direzione
- C. la Presidenza
- D. il Presidente
- E. il Collegio dei Revisori dei Conti
- F. il Collegio dei Garanti

##### **2. Regole degli organi**

- A. Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme del presente Statuto, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:
- B. Non è ammesso il principio di cooptazione;
- C. In caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente

alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;

- D. Se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- E. In caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore.
- F. Nelle assemblee territoriali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero al Mestiere, all'Unione, al Raggruppamento d'interesse da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

## **Art. 11 - L'Assemblea - durata e composizione**

### **1. Componenti**

Sono membri dell'Assemblea:

- a. I Presidenti in carica delle istanze zonali dell'Associazione Territoriale di Latina;
- b. I Presidenti coordinatori in carica delle Unioni, ove costituiti, della CNA Territoriale di Latina;
- c. I Presidenti della CNA Pensionati, CNA Professioni e dei raggruppamenti di interesse;
- d. Un congruo numero di titolari di imprese, anche pensionati, eletti ogni quattro anni dalle Assemblee delle istanze di Zona e dalle Assemblee delle Unioni o dei Mestieri se costituite, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento territoriale;
- e. Tutti i Presidenti Territoriali di Mestiere, ove costituiti.
- f. Il Presidente Onorario
- g. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.
- h. I Presidenti di cui alle lettere a), b), c) ed e), del presente articolo, sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.
- i. I mestieri che compongono le Unioni territoriali, o le Unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell'Assemblea territoriale della CNA, se costituiti, fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.

## **2. Durata**

- A. L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati.

## **Art. 12 – L'Assemblea: poteri e compiti**

### **1. Poteri**

- a. L'Assemblea, nella sua seduta quadriennale elettiva è presieduta dalla Presidenza dell'Assemblea composta dalla Presidenza uscente, dai Presidenti delle sedi zonali, delle Unioni Territoriali se costituite, dai raggruppamenti di interesse e di CNA Pensionati.
- b. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA - Associazione di Latina .
- c. stabilisce le linee di strategia politiche, di programma e di indirizzo dell'Associazione Territoriale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa.
- d. Esamina l'andamento dell'Associazione Territoriale e delle strutture collegate.
- e. Approva il bilancio consuntivo dell'Associazione Territoriale proposto dalla Direzione.
- f. indica, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale.
- g. Approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% più 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti all'esame e all'approvazione da parte della Direzione Nazionale della CNA.
- h. L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima.
- i. Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti più 1 con una maggioranza del 50% più 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più 1 dei presenti.

### **2. Compiti**

L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- a. Deliberare i criteri ed il numero dei componenti la Direzione ed eleggerli.
- b. Eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti, determinando il numero di questi ultimi.

- c. Eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
- d. Eleggere i componenti il Collegio dei Garanti.
- e. In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, di Vice Presidenti se dimissionari, prima della normale scadenza dei quattro anni.
- f. L'elezione degli organi è valida quando sia presente la metà più 1 degli aventi diritto; qualora per tre volte non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

## **Art. 13 - La Direzione – durata, composizione, poteri, compiti, decadenza e sostituzione**

### **1. Durata**

- a. La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, i professionisti iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative e tecniche di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati.
- b. La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

### **2. Membri di diritto**

Sono membri di diritto della Direzione:

- a. I Presidenti in carica delle Sedi Zonali;
- b. I presidenti coordinatori delle Unioni territoriali di settore, ove costituite;
- c. Il Presidente Territoriale di CNA Pensionati;
- d. I presidenti dei raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e di CNA Professioni, ove costituiti.
- e. I/Il Presidente/i onorario/i partecipa/no di diritto ai lavori della Direzione.

### **3. Compiti**

La Direzione ha il compito di:

- a. Nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario dell'Associazione Territoriale
- b. attuare e sviluppare deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa dell'Associazione stabilite dall'Assemblea;

- c. deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA Associazione Territoriale di Latina proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario territoriale;
- d. deliberare in merito, alle iniziative e all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- e. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone responsabili e deliberando le funzioni;
- f. esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed Enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente dall'Associazione ;
- g. decidere sulle domande di partenariato e aggregazione, di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari, sentito il parere della CNA Nazionale;
- h. adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare eventuali inosservanze o violazioni da parte dei componenti l'Associazione del presente Statuto, del suo Regolamento Attuativo o del codice etico Nazionale, nonché impugnare innanzi al collegio dei Garanti Nazionale atti di Organi Confederali per chiederne l'annullamento;
- i. deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
- j. decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organi;
- k. deliberare su proposta del Segretario, l'articolazione della CNA Territoriale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dell'Associazione Territoriale, nonché le assunzioni, i licenziamenti, l'inquadramento contrattuale dei funzionari;
- l. dare attuazione alle decisioni dei Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti;
- m. attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- n. presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- o. approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- p. deliberare le quote associative annuali ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni;
- q. ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- r. deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione dell'Associazione;
- s. dotarsi di un proprio regolamento;

- t. promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere;
- u. la Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, altri imprenditori o anche non imprenditori.
- v. Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti n) e o).

#### **4. Decadenza e sostituzione**

- a. I componenti della Direzione che risultano assenti ingiustificati per tre volte, anche non consecutive, decadono automaticamente dalla carica; decadono inoltre i componenti della Direzione che risultano assenti un numero di volte superiore ai 2/3 delle riunioni che si tengono nell'arco di un anno.
- b. La Direzione può provvedere alla loro sostituzione su proposta della Presidenza scegliendo tra i membri dell'Assemblea Territoriale.

#### **Art. 14 - La Presidenza - durata, composizione, poteri, compiti, decadenza e sostituzione**

- a. La Presidenza rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Alla riunione della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario territoriale.
- b. La Presidenza promuove l'attività politica dell'Associazione;
- c. Ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
- d. Adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario territoriale, il Piano Strategico poliennale della CNA – Associazione Territoriale di Latina
- e. Verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
- f. Convoca la Direzione e l'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno;
- g. Può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.
- h. Ha competenza decisionale in tutte le altre attività non espressamente disciplinate e riservate alla Direzione Territoriale ed all'Assemblea Territoriale
- i. Propone alla Direzione la nomina dei rappresentanti della CNA presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organi, salvo casi di urgenza in cui può nominare direttamente con successiva ratifica della Direzione;

## **Art. 15 - Il Presidente**

- a. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA territoriale.
- b. Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
- c. Il Presidente della CNA di Latina:
- d. Ha la rappresentanza politica della CNA Territoriale di Latina;
- e. Ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento dell'Associazione;
- f. Rappresenta la sintesi del sistema CNA - Associazione Territoriale di Latina, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
- g. Presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
- h. Può conferire deleghe, con delibera della Presidenza Territoriale, per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze in particolare possono essere conferite specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti di Mestiere, ai Presidenti coordinatori delle Unioni Territoriali e di CNA Professioni ove costituite.
- i. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.
- j. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

## **Art. 16 - Presidenza onoraria**

- a. L'Assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditrici ed imprenditori che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.
- b. Il Presidente onorario ha il diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.
- c. Il regolamento disciplinerà la durata della carica

## **Art. 17 - Il Segretario Territoriale**

- a. Il Segretario Territoriale della CNA - Associazione Territoriale di Latina viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.
- b. Il Segretario Territoriale:

- e' responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione Territoriale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
  - propone alla Presidenza Territoriale il Piano Strategico poliennale della CNA – Associazione Territoriale di Latina
  - sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della CNA Territoriale di Latina e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  - propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa della CNA Territoriale di Latina e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari;
  - stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, e propone alla Direzione l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro di dirigenti e funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile.
  - partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Territoriale di Latina;
  - concorre alla elaborazione delle Politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del sistema della CNA Territoriale di Latina ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche assunte.
- c. Il regolamento attuativo dello statuto può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di Segretario.

#### **Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

- a. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene eletto dall'Assemblea.
- b. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
- c. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
- d. Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.
- e. Qualora la situazione economica dell'Associazione Territoriale sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da essa, l'Assemblea può prevedere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti commi.

## **Art. 19 - Il Collegio dei Garanti**

- a. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è presieduto da un giurista o da un legale professionista.
- b. Il Collegio dei Garanti viene eletto dalla Assemblea Territoriale dell'Associazione e rimane in carica per quattro anni. Tutti i componenti non possono rivestire alcuna carica nell'ambito del sistema CNA.
- c. Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia con funzioni di collegio arbitrale che giudica secondo equità su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA - Associazione Territoriale di Latina in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto dell'Associazione Territoriale o del Regolamento dell'Associazione Territoriale, del codice etico e sulla legittimità degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione.
- d. L'intervento del Collegio avviene di norma su decisione e richiesta della Direzione Territoriale, salvo casi di particolare urgenza per i quali la decisione può essere assunta dalla Presidenza con maggioranza qualificata dei 2/3.
- e. Ogni associato può adire il Collegio dei Garanti a tutela delle proprie ragioni nei confronti degli altri associati o degli organi dell'Associazione.
- f. Le decisioni del Collegio dei Garanti dell'Associazione Territoriale possono essere appellate innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti
- g. Su qualunque controversia dovesse insorgere all'interno del sistema CNA, sarà chiamato a decidere, con esclusione di ogni altra giurisdizione, il Collegio Nazionale dei Garanti.

## **Art. 20 - Cumulo delle cariche**

- a. Si rinvia al Regolamento interno della CNA - Associazione di Latina la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

## **Art. 21 - Incompatibilità**

- a. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente coordinatore di Unione, di Presidente di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di CNA Professioni ove costituite, è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, Territoriale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.
- b. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli. Fanno eccezione i ruoli assunti in comuni sotto i 15.000 abitanti.
- c. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario Territoriale.
- d. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

- e. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

## ***TITOLO V***

### ***Autonomia finanziaria - Bilanci***

#### **Art. 22 - Fondo Comune**

- a. Il Fondo comune della CNA – Associazione Territoriale di Latina è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati e dai beni mobili e immobili acquistati con lo stesso fondo comune.
- b. L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono stabilite dalla Direzione Territoriale su proposta della Presidenza;
- c. In caso di scioglimento della CNA – Associazione di Latina, il fondo comune verrà devoluto integralmente ad Associazioni ed Enti non economici con finalità analoghe.
- d. La CNA - Associazione di Latina si obbliga a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 23 - Autonomia Finanziaria**

- a. La CNA – Associazione di Latina gode di autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

#### **Art. 24 - Bilanci**

- a. Gli organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi. La CNA Territoriale di Latina adotta uno schema unico di bilancio in tutte le sue articolazioni.
- b. Il bilancio consuntivo annuale deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del collegio dei Revisori dei conti.
- c. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno cui si riferisce.
- d. La CNA – Associazione di Latina persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

## **Art. 25 – Piano Strategico**

- a. Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.
- b. La CNA Associazione di Latina, adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni, i Mestieri e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA.

## ***TITOLO VI***

### ***Enti Confederali***

## **Art. 26 – Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA-ITACO)**

- a. L'EPASA-ITACO (Ente di Patronato per l'assistenza Sociale agli Artigiani), promosso dalla CNA e legalmente riconosciuto, opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari,.
- b. EPASA-ITACO, conformemente alle previsioni di cui alla L. 152/ 2001, stipula convenzioni con enti pubblici e privati, per attività di carattere assistenziale e di promozione sociale degli artigiani e dei lavoratori in generale.
- c. Ha inoltre il compito di coadiuvare l'organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio
- d. Il Regolamento potrà prevedere le modalità di funzionamento e relazione del Patronato EPASA-ITACO a livello Territoriale con gli organi della CNA Territoriale.

## ***TITOLO VII***

### ***Norme finali***

## **Art. 27 - Scioglimento della CNA - Associazione di Latina**

- a. Lo scioglimento della CNA - Associazione di Latina può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei propri componenti sia in prima che in seconda convocazione e con un numero di voti favorevoli non inferiore ai  $\frac{4}{5}$  dei presenti.
- b. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate alla liquidazione della CNA di Latina;
- c. i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

## **Art. 28 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA - Associazione di Latina**

- a. Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, la Direzione della CNA Associazione di Latina dovrà approvare il regolamento

## **Art. 29 – Rinvio legislativo**

- a. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.